

DICHIARAZIONI

Qual è l'utilità della precompilata?

di **Fabio Garrini**

Siamo già al quarto anno di utilizzo della **precompilata** e l'**Agenzia delle entrate** non manca di segnalare il grande successo, misurato in termini di accessi all'area riservata del sito dedicato.

Pur ricordando che la raccolta di questa ingente massa di dati ha comportato un **importante dispendio di risorse ed energie da parte di milioni di contribuenti** che hanno fornito all'Amministrazione finanziaria i dati per comporre le precompilate, pare quindi di interesse proporre una **valutazione dell'efficienza dello strumento** in termini di

- **soluzioni** a disposizione dei contribuenti
- **risparmi** che questi possono conseguire, in particolare sotto il profilo degli **sgravi di responsabilità** che possono essere ottenuti.

Infatti, trattandosi di "precompilata", è lecito che il contribuente si aspetti una dichiarazione predisposta dal Fisco, per la quale questo si assuma ogni **responsabilità** per i dati in essa contenuti.

Ma è davvero così?

Il contribuente che opera autonomamente

Il primo caso da analizzare riguarda il contribuente che accetta il **modello 730** precompilato, **senza apportare modifiche**, e lo presenta direttamente tramite il sito dell'Agenzia ovvero tramite il sostituto d'imposta (ovvero con modifiche che **non incidono** sul calcolo del **reddito complessivo** o dell'**imposta**, come ad esempio la variazione della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

In tale situazione il contribuente **non** potrà subire **controlli documentali** sugli **oneri detraibili** e **deducibili** che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate.

La seconda situazione è quella che riguarda invece il contribuente che, autonomamente, interviene **modificando la precompilata**: la dichiarazione precompilata si intende **trasmessa con modifiche** se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del **reddito** o dell'**imposta**.

In questo caso l'Agenzia delle entrate potrà eseguire il **controllo formale su tutti gli oneri indicati**, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni. Ad esempio, se il contribuente inserisce le

spese di istruzione dei figli per € 500 avrà l'onere di verificare anche la correttezza degli interessi passivi o i premi assicurativi già presenti nella precompilata.

Delega ad operare sulla precompilata

I contribuenti che presentano il modello 730 precompilato, con o senza modifiche, **tramite un Caf o un professionista abilitato**, ottengono il vantaggio che i **controlli** su tutti i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione saranno effettuati **nei confronti del CAF o del professionista**.

Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma di **imposta, sanzioni e interessi** che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di condotta dolosa di quest'ultimo.

La situazione è del tutto analoga nel caso in cui il **730** sia presentato in forma **"ordinaria"** da parte del **CAF o professionista**, ossia senza accedere alla precompilata; anche in questo caso i **controlli** e le **responsabilità gravano** interamente sul **soggetto che presta assistenza fiscale**.

Requisiti soggettivi e responsabilità del contribuente

Su un aspetto il contribuente non riceve mai alcuna **protezione dai controlli**: l'Agenzia delle entrate può, infatti, controllare sempre la sussistenza dei **requisiti soggettivi attestati dal contribuente** per poter fruire di detrazioni o deduzioni e di questo rispondono sempre i soggetti dichiaranti e non i CAF o i professionisti chiamati ad assisterli nella presentazione del modello 730.

La responsabilità si trasferisce al CAF/professionista per le **evidenze documentali**, ma non certo per l'esistenza delle condizioni soggettive **che vengono attestate dal contribuente**. D'altro canto, il visto di conformità riguarda gli **aspetti formali** e **non il merito** dei dati inseriti.

Sul punto la [circolare AdE 11/E/2015](#) non lascia spazio a dubbi: al paragrafo 7.4 si afferma che **"la verifica dei requisiti soggettivi per poter fruire delle diverse agevolazioni fiscali è sempre effettuata nei confronti del contribuente, a prescindere dall'accezione o modifica della dichiarazione precompilata e della modalità di presentazione della stessa"**. Del medesimo tenore anche la [circolare AdE 7/E/2018](#).

Per **requisiti soggettivi** si intendono, ad esempio, *"quelli per i quali, ai fini dell'apposizione del visto di conformità da parte di Caf e professionisti abilitati, viene acquisita dal contribuente una dichiarazione sostitutiva attestante la loro sussistenza"* ([circolare AdE 11/E/2015](#)).

Giusto per fare un **esempio**, si consideri il caso di **detrazione** degli **interessi passivi** sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale: l'Amministrazione Finanziaria può verificare l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale e, nel caso di **manca dei requisiti** richiesti e di **falsa attestazione** rilasciata al soggetto che ha prestato

assistenza, la contestazione dell'indebita detrazione sarà recapitata direttamente al **contribuente**.

Conclusioni

Quindi, in definitiva, la precompilata offre un **servizio (quasi) pieno a quei contribuenti che** si sono abilitati al sito dell'Agenzia, hanno familiarizzato con le 112 pagine di istruzioni al modello 730 e hanno assimilato le 360 pagine della [circolare AdE 7/E/2018](#), hanno provveduto ad accedere al sito, hanno verificato il contenuto della precompilata e, **in piena autonomia**, si sono assunti la responsabilità di quanto riscontrato e ne hanno **accettato**, integralmente e senza modifiche, il contenuto. Rimanendo peraltro comunque soggetti ai controlli per i **requisiti soggettivi**.

Negli altri casi, essendovi comunque la necessità di raccogliere ogni documento a giustificazione dei dati contenuti, la precompilata viene degradata a semplice **semilavorato** che richiede un significativo lavoro di "finitura".

A ben vedere, visto che nel caso di presentazione tramite **professionista** o **Caf** il contribuente acquisisce una **protezione totale** per gli **aspetti oggettivi** dei dati inseriti nella precompilata, possiamo dire che **con l'avvento della precompilata al contribuente conviene ancora di più affidarsi a uno di questi soggetti per la presentazione del modello 730**. Soggetti che dalla precompilata traggono un vantaggio davvero marginale, posto che comunque sono tenuti a **verificare** ogni dato in essa contenuto sulla base della documentazione resa dal contribuente.

Lascio a ciascuno il compito di tirare le fila della questione, confezionando la propria risposta alla domanda contenuta nel titolo.

